

Università Commerciale Luigi Bocconi

Regolamento per la disciplina dei Corsi di Dottorato di ricerca

Ai sensi del decreto MIUR n. 45 dell'8 febbraio 2013 e
Linee guida MIUR dell'1 febbraio 2019

Emanato con Decreto Rettorale n. 72 dell'8 settembre 2020

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento - redatto nel rispetto delle norme di cui al Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento didattico di Ateneo - si applica ai corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università Bocconi.

A tal fine, il presente Regolamento individua e definisce, tra l'altro:

- le finalità dei corsi di dottorato di ricerca;
- l'accREDITamento e l'attivazione di ogni nuovo ciclo di corsi;
- l'accesso ai corsi di dottorato;
- il periodo di svolgimento del percorso formativo;
- il conseguimento del titolo;
- le tipologie di trattamento economico applicabili agli studenti e le fonti di finanziamento loro disponibili;
- le altre norme generali relative ai programmi ed alle varie tipologie di partecipanti.

Art. 2 Finalità dei corsi di dottorato

I corsi di dottorato di ricerca sono corsi a tempo pieno finalizzati a fornire le conoscenze e le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alto livello.

I corsi di dottorato sono concepiti per studenti altamente qualificati e motivati che intendano perseguire la carriera accademica o per professionisti altamente qualificati che ricoprano posizioni di alto livello nel settore pubblico e privato.

Art. 3 AccredITamento e attivazione dei corsi di dottorato

L'istituzione nonché l'attivazione di un corso di dottorato prevedono:

- un iter deliberativo interno all'Università secondo quanto previsto dallo Statuto Bocconi (art. 7.3);
- un iter di accredITamento esterno secondo quanto previsto dal DM n. 45/2013 e dalle linee guida MIUR del 01/02/2019.

L'iter deliberativo interno, sia per le proposte di istituzione che per le proposte di attivazione annuale, si svolge entro i termini previsti dalla programmazione didattica annuale.

L'accREDITamento ministeriale iniziale è subordinato al soddisfacimento di requisiti relativi a:

- tematiche connesse alle materie di studio del dottorato;
- numero minimo di componenti del Collegio Docenti e qualifica (posizione accademica e risultati di ricerca di livello internazionale);
- numero medio di borse di studio calcolato sul totale dei dottorati e numero minimo di borse per singolo dottorato;
- disponibilità di congrui e stabili finanziamenti;

- disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche; attività complementari per gli studenti di dottorato.

L'accreditamento iniziale è soggetto a una conferma annuale accordata a condizione che vi sia la permanenza dei requisiti di cui sopra; tale conferma è basata sui risultati dell'attività di monitoraggio del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

La proposta di istituzione di un nuovo corso deve comprendere:

- la denominazione, l'eventuale articolazione in curricula ed i settori scientifico disciplinari di riferimento;
- il nome del Coordinatore del programma;
- la durata del corso (che non può essere inferiore a tre anni);
- i temi della ricerca riferita ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti;
- gli obiettivi qualificanti;
- gli sbocchi professionali;
- il percorso formativo del Dottorato, compresa l'attività di studio e di ricerca;
- la dettagliata composizione del Collegio Docenti e relativa produzione in termini di ricerca;
- il numero di posti disponibili;
- il numero massimo e l'ammontare di borse proposte (che non può essere inferiore a quattro per il primo anno di ciascun corso di Dottorato, ed a sei in media per il primo anno dei corsi attivati dalla Scuola), degli eventuali esoneri e l'ammontare dei contributi di accesso e frequenza al corso; l'incremento della borsa per i periodi di studio/ricerca all'estero;
- il *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di cui lo studente potrà disporre negli ultimi due anni di corso e il cui importo non potrà essere inferiore al 10% del valore della borsa ministeriale;
- l'ammontare di eventuali altri finanziamenti resi disponibili per il corso di dottorato o per la scuola di dottorato nel suo complesso da parte di donatori esterni;
- i criteri di selezione per l'ammissione;
- le modalità di valutazione degli studenti durante lo svolgimento del corso e i requisiti per l'ammissione agli anni accademici successivi;
- le strutture logistiche e strumenti operativi utilizzabili dagli studenti;
- la presenza di eventuali altri soggetti "in consorzio" o in "convenzione";
- ogni altro elemento necessario per la verifica della sussistenza dei requisiti di accreditamento.

Le proposte di attivazione dei cicli successivi al primo devono prevedere tutte le medesime informazioni delle proposte di istituzione, con evidenziati i cambiamenti rispetto all'anno precedente.

In caso di dottorati in Consorzio o in Convenzione, le procedure di ammissione e di conseguimento del titolo dovranno essere concordate tra le Parti (Parti del Consorzio/ della Convenzione) nel rispetto della Legge.

Art. 4 Direzione del Programma: Coordinatore e Collegio dei Docenti

Il Coordinatore, Professore di I o II fascia dell'Università, presiede il Collegio dei Docenti ed è nominato dal Consiglio Accademico secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

Il Collegio dei Docenti è composto da almeno sedici componenti (di cui minimo 12 professori di I e II fascia); i componenti del Collegio dei Docenti devono rappresentare almeno l'80% dei settori scientifico disciplinari del corso. Essi devono produrre, in tempo utile per la valutazione dei requisiti, documentazione che attesti i risultati di ricerca di livello internazionale.

Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione ed alla gestione del corso di dottorato.

Il Collegio Docenti coordina le attività formative previste dal piano studi ed indirizza le attività di ricerca avviate affinché possano contribuire all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nello specifico campo di indagine prescelto.

La Scuola di Dottorato coordina i corsi e gestisce le attività comuni (es. selezioni, organizzazione, placement).

Nell'ipotesi di corsi di dottorato "in consorzio" o "in partnerariato/convenzione", le procedure di ammissione e di diploma saranno convenute tra le parti nel rispetto delle norme di legge.

Art. 5 Ammissione ai corsi di dottorato

L'ammissione ai corsi è disciplinata da un bando ad evidenza pubblica indetto dal Rettore con proprio decreto ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 45/2013.

I criteri con cui si stabilisce il numero di posti disponibili sono determinati ogni anno dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico.

Per essere ammessi ad un corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso dei seguenti requisiti

- laurea magistrale oppure di titolo di studio straniero riconosciuto idoneo ai fini dell'ammissione al corso. Detti titoli devono essere conseguiti entro il 31 ottobre dell'anno di inizio del corso.
- livello di conoscenza della lingua in cui è impartito il corso almeno pari al livello B2 del Consiglio d'Europa.

Ulteriori requisiti curriculari possono essere previsti nella proposta di istituzione del corso; in questo caso devono essere riportati nel bando di selezione.

L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca è accertata dalla Commissione Ammissioni, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

L'ammissione al Dottorato avviene previa selezione dei candidati, diretta ad accertare il

possesso dei prerequisiti e la qualificazione del candidato valutata e graduata sulla base degli elementi di valutazione specificati nel bando.

La Commissione Ammissioni formula una graduatoria dei candidati che sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, sulla base delle regole esplicitate nel bando.

Le Commissioni di Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate dal Rettore sentito il Collegio dei Docenti e sono composte da almeno tre membri del Collegio stesso.

Art. 6 Immatricolazione ai corsi di dottorato

I candidati ammessi ai corsi di dottorato sono tenuti ad immatricolarsi o comunicare rinuncia all'immatricolazione nei tempi e nei modi stabiliti dal bando di selezione.

Ai sensi della normativa vigente è vietata l'iscrizione contemporanea a più programmi formativi universitari, salvo sospensione da uno dei due corsi (si veda l'Art. 8 Carriera accademica degli studenti di dottorato).

Entro otto giorni dall'arrivo, tutti gli studenti extra-UE che possiedono un visto di ingresso per l'Italia devono fare domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio.

Gli studenti extra-UE iscritti al primo anno di dottorato che non inviano la copia del proprio permesso di soggiorno al PhD Administrative Center (PhD-AC) entro la fine di giugno non sono ammessi al secondo anno, anche qualora soddisfino tutti i requisiti accademici previsti dall'Art. 8.

Art. 7 Tipologie di trattamento economico (Borse di Studio, Esoneri Contributi Universitari)

L'iscrizione (in base alla posizione nella graduatoria) può avvenire secondo una delle seguenti tipologie di trattamento economico:

- Con borsa di studio Bocconi (per solo merito oppure per merito e condizione economico patrimoniale¹);
- con esonero dai contributi universitari per merito (fino al 100%);
- con pagamento di contributi universitari.

Gli studenti possono ricevere supporto economico da parte di donatori esterni (di natura pubblica o privata)²:

- Se il donatore stipula un accordo ad hoc con la Bocconi, lo studente ("beneficiario di borsa di studio esterna") non paga i contributi universitari e

¹ Le borse di studio per merito e condizione economico patrimoniale sono di competenza dell'ISU Bocconi in conformità con la legge regionale n.33 del 13 dicembre 2004.

² Ad esempio il governo del Paese di origine del candidato o una Fondazione.

viene inserito tra gli studenti “con borsa” (l’accordo deve essere stipulato prima della pubblicazione dei risultati delle prove di ammissione); la borsa di studio non può essere di importo inferiore alle borse di studio Bocconi;

- In alternativa, lo studente (“beneficiario pagante”) paga i contributi universitari (e dunque appartiene al gruppo degli studenti “paganti”) e riceve un contributo economico (di qualsiasi importo) direttamente dal donatore.

Le Borse di Studio Bocconi sono assegnate agli studenti secondo il loro ordine in graduatoria; le borse di studio sono annuali ed erogate in rate mensili posticipate. Esse sono rinnovabili di anno in anno a condizione che lo studente abbia soddisfatto i requisiti previsti (si veda l’art.8 “Carriera accademica degli studenti di dottorato”).

Nei casi di attività di studio e ricerca all’estero autorizzati dal Coordinatore del Programma, l’importo della borsa è incrementato del 50% (calcolato sull’importo della borsa ministeriale) per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi.

Ai sensi della Legislazione Italiana:

- La borsa di studio è soggetta alla trattenuta per il versamento dei contributi previdenziali INPS (gestione separata);
- L’importo della borsa di studio è esente da imposte sul reddito;
- Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio di alcun tipo tranne quelle assegnate a studenti che devono trascorrere dei periodi all’estero dietro richiesta di enti nazionali o di altri Paesi.
- A ciascuno studente può essere assegnata una sola borsa di studio per un corso di dottorato italiano; perciò, se uno studente riceve una borsa per un PhD italiano e dopo averlo completato si iscrive a un altro corso di dottorato italiano, non può essere beneficiario di una seconda borsa; inoltre, se uno studente si ritira da un corso di dottorato italiano e si iscrive a un altro corso di PhD in Italia, la nuova borsa non ne coprirà l’intera durata ma solo una parte (di durata variabile a seconda del periodo in cui si è beneficiato della prima).

L’importo della Borsa di Studio Bocconi e dei contributi Universitari viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Università Bocconi.

Tutti gli studenti (con e senza borsa di studio) sono tenuti a pagare tasse regionali come previsto dalla vigente legislazione in materia.

Art. 8 Carriera accademica degli studenti di dottorato

Il Collegio Docenti definisce le regole di costruzione del piano studi di ciascun corso di Dottorato in fase di programmazione didattica annuale.

Nel caso il piano studi sia articolato in aree di specializzazione, le regole di attivazione di tali aree e degli insegnamenti opzionali sono definite in sede di programmazione didattica annuale.

Alla fine di ogni anno e prima dell’iscrizione all’anno successivo il Collegio Docenti verifica che lo studente abbia soddisfatto i requisiti accademici per l’ammissione all’anno

successivo deliberati dal Collegio stesso e pubblicati sul sito dell'università.

L'esito può essere:

- Admitted - PhD pass;
- Not admitted - MPhil pass (se previsto dal programma di dottorato);
- Not admitted - fail.

Gli studenti devono ricevere una notifica dell'esito.

Solo gli studenti ammessi possono effettuare l'iscrizione all'anno successivo del corso di dottorato.

In caso di mancata ammissione all'anno accademico successivo, l'erogazione della borsa di studio cessa subito dopo l'erogazione dell'ultima rata dell'ultimo anno di regolare iscrizione.

Come previsto dall'Art. 6, oltre ai requisiti accademici l'ammissione al secondo anno è subordinata all'invio di una copia del permesso di soggiorno.

Gli studenti classificati "MPhil pass" possono ricevere il diploma di MPhil a condizione che ne facciano richiesta ufficiale entro due mesi (a partire dalla notifica di non ammissione).

Dopo tale scadenza lo status di studente decade automaticamente e il titolo di MPhil non può più essere conferito.

Lo status di studente decade immediatamente e automaticamente in caso di esito "fail".

Il Collegio Docenti può disporre in corso d'anno l'esclusione di uno studente dal programma a fronte di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi accademici da parte dello studente.

L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal godimento della borsa di studio e l'obbligo di restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso.

Il Collegio Docenti può disporre la sospensione nei seguenti casi:

1) Iscrizione ad altri corsi:

Qualora lo studente sia iscritto ad un altro corso di studi, può essere iscritto al corso di Dottorato previa sospensione dal corso precedente.

Lo studente già iscritto al Corso di Dottorato può chiedere ed ottenere la sospensione per frequentare un altro corso di studio universitario (es. Scuola di specializzazione).

2) Oggettiva e documentata necessità:

Lo studente può chiedere ed ottenere la sospensione in casi di oggettiva e documentata necessità (tra i quali ad es. studenti e studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio e studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate).

3) tirocinio professionale, attività lavorativa retribuita o stage (vedi successivo art 9)

La sospensione consiste in un'interruzione di tutte le attività previste dal corso di dottorato e di tutti gli oneri e benefici economici connessi all'iscrizione.

I benefici/oneri economici riprendono al termine dell'interruzione per un periodo pari a quello dell'interruzione stessa, salvo rinuncia/esclusione prima del termine del programma.

Al termine del periodo di sospensione, il Collegio dei Docenti si esprime in merito ai requirements che lo studente deve soddisfare per il completamento del programma.

Gli studenti di dottorato possono essere autorizzati dal Coordinatore del programma a quanto segue:

- svolgere periodi di studio e ricerca presso altre Università ed Istituzioni italiane o estere;
- effettuare brevi trasferte connesse all'attività di studio e ricerca (ad esempio la partecipazione a convegni e seminari);
- svolgere attività di teaching assistantship/teaching e research assistantship secondo i limiti e le regole stabilite dalla normativa nazionale ed interna.

Art. 9 Compatibilità fra carriera accademica ed altre attività

Il Dottorato di Ricerca comporta – ai sensi della normativa vigente – un impegno esclusivo e a tempo pieno; pertanto gli studenti sono tenuti a partecipare alla vita accademica dell'Università e a tutte le attività formative previste dal piano studi con continuità e partecipazione.

Resta salvo quanto previsto all'art. 8

Il Collegio Docenti, previo esame della richiesta formulata dallo studente, può eventualmente autorizzare lo svolgimento di tirocinio professionale, attività lavorativa retribuita o stage a condizione che non sia di ostacolo alla frequenza alle attività formative del dottorato con continuità e partecipazione (condizione di **compatibilità**). Tale autorizzazione può essere concessa a condizione che l'attività svolta sia riferibile all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato (condizione di **coerenza**).

Tuttavia, solo nei confronti degli studenti privi di borsa di studio, il Collegio dei Docenti dovrà tenere in considerazione l'esigenza dello studente di potersi dotare dei mezzi necessari al proseguimento degli studi.

In casi eccezionali, il Collegio Docenti può accordare la sospensione dal corso di dottorato quando il tirocinio professionale, l'attività lavorativa retribuita o lo stage che il dottorando intende svolgere siano di ostacolo alla frequenza alle attività formative del dottorato con continuità e partecipazione (non soddisfacimento della condizione di **compatibilità**).

In caso di attività lavorativa retribuita e stage la sospensione può essere accordata esclusivamente in funzione dell'assunzione di incarichi di prestigio che mirano a qualificare in modo significativo il curriculum dello studente.

In caso di tirocinio professionale, attività lavorativa retribuita e stage, lo studente può chiedere al Collegio dei Docenti una sospensione di durata minima di sei mesi e massima

di dodici mesi, allo scadere dei quali la sospensione può essere rinnovata per sei o dodici mesi a condizione che il periodo di sospensione non superi complessivamente i ventiquattro mesi di durata. La decorrenza del periodo di sospensione è stabilita dal Collegio sulla base delle esigenze del dottorando (la sospensione è disciplinata all'art.8).

Art.10 Ritiro dal corso

Gli studenti possono ritirarsi dal corso sottoponendo l'apposito modulo compilato. Il ritiro può essere determinato da motivi personali.

Il ritiro comporta l'annullamento del curriculum accademico di dottorato (anche se possono essere riconosciute le attività curriculari del primo anno e lo studente può ricevere l'MPhil come descritto negli articoli 8 e 16).

Art. 11 Posizioni

Le posizioni nel corso del tempo sono codificate come segue:

- DR (dottorando) dall'iscrizione al 31 agosto dell'anno X₃
- PDC (PhD candidate) dal 31 agosto dell'anno X al conseguimento del dottorato
- PDF (PhD fellow) dal conseguimento del dottorato al 31 agosto dell'anno X+2

Ciò significa che l'Università Bocconi accorda un periodo di due anni (dal termine regolare del corso) agli studenti/dottori per essere collocati sul job market. Durante questo periodo essi figurano ufficialmente come parte dell'Università Bocconi.

Art. 12 Tipologie di finanziamento degli studenti

Secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale, negli ultimi due anni di corso, a ciascuno studente (con o senza borsa di studio) è assicurato – nei limiti delle risorse finanziarie deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione a favore della Scuola di Dottorato – un budget per l'attività di studio e ricerca in Italia ed all'estero di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa ministeriale.

Altre tipologie di sostegno economico sono le seguenti:

- lavoro a tempo parziale come teaching assistant / docente o research assistant;
- sostegno economico standard durante l'“anno extra” (tutti gli studenti con o senza borsa di studio, che hanno finito con esito positivo l'ultimo anno di corso e non hanno altri contratti a tempo indeterminato o a tempo pieno, ricevono un contratto come assistente di ricerca per un massimo di un anno);
- sostegno economico straordinario per PhD candidate e fellow (dottorandi e fellow di programmi quadriennali considerati più promettenti in termini di carriera ad alto livello nel settore accademico o in altri enti possono essere

³ X=ultimo anno regolare del corso (terzo anno per il PhD in Legal Studies e quarto anno per gli altri corsi)

- beneficiari di un sostegno economico straordinario);
- sostegno economico per l'inserimento nel lavoro (l'Università paga le spese per recarsi a conferenze dove presentare gli articoli e per partecipare ad eventi di placement; l'Università inoltre offre sostegno formativo e procedurale).
-

Le norme e le procedure riguardanti i tipi di sostegno economico descritti sopra sono stabilite nella Programmazione Annuale e sono incluse nel PhD Handbook.

Art. 13 Redazione e consegna tesi

Le tempistiche e le procedure riguardanti la redazione e la consegna della tesi sono definite in sede di Programmazione Annuale (nel rispetto delle norme ministeriali).

Lo studente sceglie il proprio advisor, che deve essere approvato dal Collegio dei Docenti, all'interno della Core Faculty Bocconi (compresi i Professori a contratto senior e i Professori emeriti) o della Core Faculty di altre Università, purché faccia parte del Collegio dei Docenti.

Se l'advisor è un componente della Core Faculty Bocconi, lo studente può proporre al Collegio dei Docenti un co-advisor, anche esterno all'Università.

Se l'advisor non è un componente della Core Faculty Bocconi, il co-advisor è obbligatorio e deve essere un componente della Core Faculty Bocconi, nominato dal Collegio dei Docenti.

Nel caso in cui la tesi è redatta in co-tutela (ai fini del conseguimento del doppio titolo) è previsto un advisor dell'Università madre ed un advisor di una Università estera; è necessario che sia stata stipulata preventivamente una convenzione ad hoc per il singolo studente sottoscritta dal Rettore con l'Università estera.

E' previsto un momento di valutazione della tesi - effettuata dal Collegio dei Docenti o da una Commissione da esso delegata - composta da almeno tre docenti – finalizzata ad autorizzare la sottomissione della tesi ai Valutatori Esterni.

La tesi (alla quale è allegata una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni) viene sottoposta, per valutazione, a due docenti di elevata qualificazione non appartenenti all'Università che rilascerà il titolo di dottorato, denominati Valutatori Esterni ed individuati dal Collegio Docenti.

I Valutatori esprimono un giudizio analitico disgiunto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio (per un periodo non superiore a 6 mesi) per integrazioni o modifiche significative.

Il coordinatore, ricevuti i giudizi dei due Valutatori esterni ed attenendosi ad essi, ammette/non ammette il candidato alla discussione pubblica. In particolare, per essere ammesso alla discussione, entrambi i giudizi devono essere positivi.

Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione

pubblica, corredata dal nuovo parere scritto dai medesimi Valutatori esterni reso alla luce delle integrazioni e/o modifiche apportate.

Art. 14 Esame finale

Il candidato ammesso alla discussione pubblica è valutato, nei tempi previsti dalla programmazione didattica annuale, da una commissione (Commissione tesi) nominata dal Rettore. La Commissione è composta da almeno due membri della Core Faculty Bocconi, oltre all'advisor.

Se l'advisor è un Senior Professor o un docente emerito, la commissione è composta da almeno tre membri della Core Faculty, oltre all'Advisor.

In casi particolari, i Valutatori esterni possono assistere alla discussione, ma non possono essere nominati membri della Commissione tesi.

La data per la discussione della tesi di Dottorato di ricerca, è fissata dalla Commissione Tesi e non può essere disattesa. L'interessato può tuttavia chiedere al Presidente della Commissione di tener conto di particolari circostanze (malattia, caso fortuito o forza maggiore) che gli precludono lo svolgimento dell'esame finale. In questo caso il Presidente della Commissione potrà consentire la partecipazione del candidato all'esame finale in data diversa.

Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta, in quest'ultima ipotesi la tesi non può essere ripresentata e la delibera di rigetto non può essere appellata.

L'Università cura il deposito della tesi nell'archivio istituzionale ad accesso aperto, gestito dalla Biblioteca Centrale d'Ateneo. L'archivio garantisce la conservazione e la pubblica consultabilità della tesi.

L'Università cura inoltre il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Art. 15 Tesi in cotutela (doppio titolo) e programmi aderenti a network internazionali

In casi eccezionali, gli studenti di PhD possono conseguire un doppio titolo di dottorato (uno dell'Università Bocconi e uno di un'altra Università partner estera).

I requisiti sono i seguenti:

- sussistenza di un accordo formale ad hoc tra le Università partner (per ciascuno studente è richiesto un accordo specifico).
- L'accordo deve rispettare le norme e i regolamenti Italiani e del paese estero riguardanti i corsi di dottorato.
- Lo studente deve essere in regola con i requisiti del piano di studi dell'Università madre e dell'Università partner (in particolare per quanto riguarda gli esami e altre attività obbligatorie).
- Lo studente dovrà scrivere un'unica tesi (con la supervisione di due advisor, uno dell'Università madre e uno dell'Università partner); la discussione dovrà avvenire presso una delle Università partner alla presenza di una Commissione

mista.

Inoltre, l'Università Bocconi può partecipare a progetti nell'ambito di Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network (ITN) in partnership con altre Università.

Tali progetti offrono ai dottorandi (Early Stage Researchers) opportunità di studio e ricerca all'interno di network multidisciplinari costituiti da università e istituzioni non-academiche, anche al fine di migliorare le proprie prospettive di carriera.

I candidati che scelgono di iscriversi ad un programma che aderisce ad un progetto ITN devono soddisfare specifici requisiti di idoneità, in aggiunta ai requisiti standard previsti dall'Università.

Alla fine del programma, viene rilasciato un solo titolo di dottorato.

I candidati ammessi ricevono un finanziamento di durata massima triennale.

Art. 16 MPhil

I corsi master universitari di secondo livello, indicati in inglese con l'espressione "M.Phil - Master of Philosophy", possono essere istituiti – su proposta del Coordinatore del Dottorato di Ricerca - con attività didattica mutuata dal primo anno del relativo corso di dottorato, per un minimo di 60 CFU corrispondenti ad un impegno complessivo per lo studente pari a circa 1.500 ore.

Nel caso del M.Phil. - Master of Philosophy- il Direttore del Master universitario coincide con il coordinatore del Dottorato di Ricerca che lo propone.

Possono essere ammessi a tale Master gli studenti iscritti a qualsiasi anno del relativo dottorato di ricerca e gli "special students" che abbiano superato gli esami disciplinari previsti dal primo anno di corso e che:

- abbiano conseguito, al termine dell'anno di corso, una valutazione con esito "MPhil pass";
- abbiano ottenuto un esito di "PhD pass" al termine dell'anno e si ritirino spontaneamente dal corso (vedi Art. 10).

Agli studenti che si sono iscritti per più di un anno a un corso di dottorato saranno riconosciute le sole attività formative del primo anno.

La votazione finale dell'MPhil è data dalla media dei voti degli esami di primo anno ponderata rispetto ai crediti cui è possibile aggiungere fino ad un massimo di 5/110 come valutazione del lavoro svolto durante gli anni successivi al primo eventualmente frequentati. In ogni caso la votazione massima conseguibile è pari a 100/110.

Art. 17 Special student

Gli *special students* sono studenti che non sono iscritti a un corso di dottorato Bocconi ma:

- per motivi validi e giustificabili non hanno fatto in tempo a partecipare alla selezione indetta per il ciclo di riferimento ma hanno un ottimo profilo;
- oppure hanno partecipato al bando di un'altra università, sono stati ammessi, in

corso d'anno si accorgono che il programma scelto non è loro adatto e hanno un ottimo profilo

Non è in ogni caso possibile ammettere come special students studenti che abbiano partecipato al bando, ma che non siano stati ammessi al dottorato.

Gli *special student* possono frequentare tutti i corsi e sostenere tutti gli esami del primo anno del dottorato a cui sono stati ammessi.

Gli special student sono disciplinati come segue:

caso possibile solo per i dottorati che prevedono il rilascio di MPhil:

se lo studente non è iscritto ad alcun dottorato presso un'altra università, inizialmente viene iscritto in Bocconi all'MPhil.

Se lo studente non ha profilo tale da essere successivamente ammesso al dottorato, può conseguire semplicemente il MPhil.

Se lo studente è di elevato profilo, può partecipare al bando dell'anno successivo: se supera le selezioni, viene inizialmente ammesso al primo anno; dopo l'ammissione – se ha i requisiti per ottenere il PhD pass – viene iscritto direttamente al 2° anno del dottorato e, solo a partire da tale anno, può ricevere la borsa per il numero di anni pari alla durata normale residua del ciclo di dottorato cui è iscritto.

caso possibile per tutti i dottorati:

se lo studente è iscritto ad un dottorato presso un'altra università (es. a.a. x), partecipa al bando Bocconi per l'a.a. successivo (a.a. x+1) pur iniziando a frequentare le lezioni nell'a.a. x anche se non iscritto. Se supera le selezioni, è inizialmente ammesso al primo anno; dopo l'ammissione – se ha i requisiti per ottenere il PhD pass – viene iscritto direttamente al 2° anno del dottorato e, solo a partire da tale anno, può ricevere la borsa alle stesse condizioni di cui al punto precedente.

Gli *special students* possono essere ammessi solo fino al secondo anno, non possono essere effettuate ammissioni al terzo anno.

Gli *special student* sono tenuti a pagare tasse e contributi universitari per un importo coincidente con la tariffa pagata da coloro che non hanno la borsa per il dottorato.

Art. 18 Visiting student

Gli studenti outgoing sono studenti iscritti ai Dottorati Bocconi che vanno a studiare/fare ricerca per un certo periodo all'estero.

Durante il loro periodo all'estero, gli studenti con una borsa di studio di merito Bocconi beneficeranno di un supplemento (il 50% della borsa ministeriale per una durata non superiore a 18 mesi).

Tutti gli studenti (con e senza borsa di studio di merito Bocconi) possono beneficiare di borse di studio esterne da parte di enti italiani o stranieri per finanziare un periodo di studio all'estero. Se hanno una borsa di merito Bocconi essa può essere cumulata (è questo l'unico caso in cui è ammesso il cumulo).

Il coordinatore del corso giudicherà quali esami sostenuti all'estero da uno studente possono essere ritenuti validi (non c'è un numero massimo per gli esami superati all'estero).

Gli studenti incoming sono studenti iscritti ai corsi di dottorato presso altre università che vengono a studiare in Bocconi, solo per frequentare la didattica o anche per sostenere i relativi esami.

I visiting student, ammessi secondo le procedure definite in sede di programmazione annuale, possono essere iscritti a qualsiasi anno di corso presso il PhD di provenienza (anche il primo). È cura del Coordinatore di PhD stabilire, in base al curriculum dello studente, se lo studente ha una preparazione adeguata per la frequenza dei corsi.

Il periodo massimo di permanenza in Bocconi è pari a 2 semestri per i PhD di durata triennale e a 3 semestri per i PhD di durata quadriennale, anche non consecutivi.

Il visiting student può superare in Bocconi fino a 6 esami (in totale) per i PhD di durata triennale e fino a 9 esami (in totale) per quelli di durata quadriennale.

Ai visiting student (sia provenienti da università italiane che straniere) è rilasciato un attestato firmato dal Coordinatore del PhD nel quale si elencano gli insegnamenti frequentati ed i relativi voti a condizione che esista un preventivo accordo formale tra il Coordinatore dell'università "altra" e il suo omologo Bocconi riguardante il livello qualitativo dello studente e la durata del suo soggiorno.

Nel caso di scambi reciproci di studenti tra Università durante lo stesso anno accademico, non saranno richiesti contributi ai visiting student incoming.

Negli altri casi, i visiting student incoming pagano fees stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Attualmente dette fees consistono in:

- un importo fisso per chi frequenta unicamente le lezioni (a prescindere dal numero di insegnamenti frequentati)
- un importo variabile se si intende frequentare lezioni ed affrontare esami.

Art. 19 Uditori

Gli uditori sono soggetti esterni "non studenti" (tipicamente che lavorano in altre istituzioni) che desiderano frequentare alcuni insegnamenti dei corsi di dottorato per ampliare le proprie conoscenze.

L'uditore può essere ammesso a frequentare le lezioni per un massimo di 3 insegnamenti; eventuali limitate eccezioni devono essere valutate dal coordinatore del dottorato in accordo con il dean.

Gli uditori possono, se interessati, superare anche i relativi esami (in questo caso il soggetto risulta iscritto ad uno o più “corsi singoli”).

Gli uditori sono tenuti al pagamento di contributi nella misura richiesta agli studenti “free movers” iscritti ai corsi di laurea triennale e biennale.

Gli uditori sono soggetti al pagamento di una tassa variabile in funzione del numero di ore di lezione frequentate e di una tassa fissa nel caso vogliano sostenere gli esami (a prescindere dal numero).

Art. 20 Norme di comportamento

Tutti gli studenti iscritti all’Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l’iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento delle prove di verifica del profitto, della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell’integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l’insegnamento, la ricerca ed in generale la vita universitaria. La violazione dei doveri di comportamento di cui al comma precedente del presente Articolo comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

Il Rettore e il Consiglio Accademico esercitano la giurisdizione disciplinare sugli studenti ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge (art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071 convertito con L. 2 gennaio 1936, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni).

Per maggiori dettagli sulle norme di comportamento si veda il Codice di comportamento degli studenti pubblicato sul sito web dell’Università.

Art. 21 Disposizioni finali

Il presente Regolamento si applica dalla coorte immatricolata nel 2013-14 (con l’entrata in vigore del D.M. 45 dell’8 febbraio).

In tutti i casi di straordinaria necessità ed imprevedibile urgenza (es. emergenza sanitaria), le decisioni di programmazione annuale della didattica potranno essere adottate dal Dean della Scuola, salva comunicazione o ratifica dell’organo collegiale competente.

Per tutti gli aspetti non espressamente trattati o menzionati in questo documento si applicano le norme pubblicate nel “PhD Programs Handbook” disponibile sul sito web dell’Università.

Il presente documento è disponibile in Italiano ed in Inglese; per qualsiasi dubbio, interpretazione o controversia di qualunque tipo farà fede la versione in lingua Italiana.